



CODICE CIVILE

Art. 1633 c.c.

Diritti derivanti dall'esecuzione dei miglioramenti

Articolo abrogato dalla l. 11 febbraio 1971, n. 11.

Abrogato dal 9 marzo 1971 · versione 32

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Quarto — Delle obbligazioni
Titolo	III — Dei singoli contratti
Capo	VI — Della locazione
Sezione	III — Dell'affitto
Paragrafo	2 — Dell'affitto di fondi rustici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-1633-diritti-derivanti-dall-esecuzione-dei-miglioramenti>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it